

**DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL COMITATO ESECUTIVO NELLA
RIUNIONE DEL 15 MARZO 2016**

**APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL 24
NOVEMBRE 2015, DEL 10 DICEMBRE 2015, DEL 30 DICEMBRE 2015
E DEL 19 GENNAIO 2016**

“**Approva** il verbale della riunione del 24 novembre 2015 con l’integrazione richiesta dalla Dott.ssa Fusco da riportare alla pagina 5 del verbale stesso; **approva**, altresì, i verbali delle riunioni del 10 dicembre 2015 e del 30 dicembre 2015.”. (Astenuto Capelli dall’approvazione dei verbali delle sedute del 24 novembre e del 10 dicembre 2015 in quanto non presente alle sedute stesse).

PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

IL COMITATO ESECUTIVO. Adotta le seguenti deliberazioni:

1) “Preso atto che il Regolamento d’uso del marchio ACI, approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 27 ottobre 2004, disciplina, tra l’altro, le condizioni generali per la concessione, da parte dell’Ente, del relativo diritto d’utilizzo del marchio stesso che può essere concesso in licenza anche a soggetti esterni alla Federazione, previo parere della Commissione di vigilanza di cui all’art.14 del Regolamento medesimo; tenuto conto che la composizione della predetta Commissione, così come prevista dal richiamato art.14, non risulta in linea con gli attuali assetti ordinamentali dell’Ente con conseguente impedimento alla sua regolare costituzione ed al suo ordinato funzionamento; ravvisata l’esigenza di apportare sollecitamente, nelle more di una complessiva rivisitazione del Regolamento in parola, talune modifiche all’art.14 onde istituire, nei tempi minori possibili, la nuova Commissione e renderla operativa in funzione del rilascio, da parte di essa, dei pareri propedeutici alla concessione a terzi del marchio ACI nell’ambito di talune rilevanti iniziative di partnership già avviate dall’ACI nel capo dei servizi istituzionali ed associativi; **approva**, in via d’urgenza, la seguente nuova formulazione dell’art.14 del Regolamento d’uso

del marchio ACI che sostituisce integralmente il vigente testo del medesimo art.14, commi 1 e 2: *“E’ istituita la “Commissione di vigilanza sull’uso del marchio ACI”, con funzioni di vigilanza sul corretto uso del marchio e di qualsiasi altro segno distintivo dell’Ente. La Commissione è composta dal Presidente o da un suo delegato, dal Segretario Generale o da un suo delegato, da uno dei Legali dell’Avvocatura dell’Ente all’uopo convocato dal Segretario Generale. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da un funzionario ACI incaricato dallo stesso Segretario Generale. La presente deliberazione sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Generale nella prima riunione utile.”.*

2) *“Vista la deliberazione adottata nella riunione del 12 giugno 2014 con la quale è stata autorizzata la stipula della Convenzione tra l’ACI, il Club ACI Storico e la Società ACI Informatica Spa avente ad oggetto la disciplina delle attività rivolte agli appassionati di automobilismo storico, compresa la regolamentazione delle formule associative ACI ad essi dedicate; vista al riguardo la nota della Direzione Centrale per l’Educazione Stradale, la Mobilità ed il Turismo del 29 febbraio 2016 e preso atto di quanto ivi rappresentato; preso atto in particolare che, al fine di regolamentare la gestione operativa delle attività connesse al Club ACI Storico, è stata successivamente stipulata un’ulteriore Convenzione tra il Club ACI Storico, ACI Informatica Spa e ACI Sport Spa; preso atto che è emersa ora l’opportunità di unificare le Convenzioni in parola, peraltro venute a scadenza in data 31 dicembre 2015, in un unico testo convenzionale onde disciplinare in forma coordinata le relative previsioni, riordinando e semplificando altresì le attività ed i compiti di reciproca spettanza delle parti; visto il nuovo schema di Convenzione a tal fine predisposto, avente validità dalla data della sottoscrizione fino al 31 dicembre 2018, in ordine al quale è stato acquisito il parere favorevole dell’Avvocatura Generale dell’Ente; preso atto che la nuova Convenzione, da stipulare tra l’Ente, il Club ACI Storico e le Società ACI Sport ed ACI Informatica, non determina costi aggiuntivi per l’ACI e definisce i rispettivi ambiti di collaborazione, prevedendo in particolare che: - l’Ente realizzi le proprie finalità statutarie nei confronti degli appassionati*

di motorismo storico attraverso il Club ACI Storico, al quale verrà concesso l'utilizzo del marchio di cui l'ACI è proprietario, onde incentivare e tutelare l'associazionismo tra i cultori dei veicoli di interesse storico-collezionistico; - al Club ACI Storico, di cui l'Ente è Socio fondatore di diritto a norma dell'art. 2 dello Statuto del Club medesimo, venga affidata dall'ACI la promozione e la valorizzazione del patrimonio e della cultura motoristica italiana e la tutela degli interessi degli appassionati e dei collezionisti di auto storiche; - alla Società ACI Informatica sia demandata la realizzazione e la gestione delle procedure informatiche associative oltre che i flussi economici ed i dati relativi ai Soci del Club ACI Storico, che acquisiscono contestualmente la qualità di Soci ACI; - la Società ACI Sport operi quale "global service" del Club ACI Storico, avente il compito di gestire e curare, per delega del medesimo ACI Storico ed in accordo e raccordo con ACI ed ACI Informatica, i vari aspetti gestionali della vita del Club, le attività di segreteria e gli adempimenti amministrativo-contabili, la comunicazione ai Soci ACI Storico, la realizzazione e la gestione dei gadget relativi alle tessere ACI Storico, la gestione del Registro ACI Storico, il raccordo sul territorio con gli Automobile Club, le attività di supporto per la realizzazione di eventi, raduni e manifestazioni anche a carattere sportivo; preso atto in particolare che l'art.3 del nuovo schema di Convenzione prevede la concessione gratuita in licenza da parte dell'ACI ad ACI Storico della denominazione del marchio e del logo storico dell'Ente anni 1905-1927, marchio che il Club ACI Storico utilizzerà in linea con quanto disposto dall'art.10 del "Regolamento d'uso del Marchio ACI"; preso atto che nell'odierna seduta, con separato provvedimento, è stata approvata, in via d'urgenza, la nuova formulazione dell'art.14 del Regolamento stesso, onde consentire la tempestiva istituzione della nuova "Commissione di vigilanza sull'uso del marchio ACI" e renderla operativa in funzione del rilascio, da parte di essa, dei pareri propedeutici alla concessione a terzi del marchio stesso, di cui all'art.10 del medesimo Regolamento; preso atto altresì che, in ordine alla regolamentazione dei flussi economici relativi alle aliquote associative ACI Storico di spettanza del Club ACI Storico, diversamente da quanto finora previsto, la nuova Convenzione prevede che dette aliquote vengano indirizzate da ACI Informatica

direttamente alla Società ACI Sport, incaricata delle gestione operativa del Club, la quale avrà il compito di rendicontare annualmente al Club le spese sostenute, riversando allo stesso gli eventuali importi che residueranno ad esito del rimborso dei costi gestionali; tenuto che l'iniziativa risulta in linea con gli obiettivi strategici in materia definiti dagli Organi, con particolare riguardo al rafforzamento della presenza e del ruolo di rappresentanza dell'ACI e degli Automobile Club rispetto alle tematiche afferenti ai veicoli d'interesse storico e collezionistico, in funzione dello sviluppo del settore e di un più efficace presidio dello stesso da parte della Federazione; **autorizza**: - 1) la stipula della Convenzione tra ACI - Club ACI Storico - ACI Sport Spa - ACI Informatica Spa, avente decorrenza dalla data della sottoscrizione fino al 31 dicembre 2018 in conformità allo schema allegato al verbale della presente seduta sotto la lett. A) che costituisce parte integrante della presente deliberazione; - 2) la concessione gratuita in licenza da parte dell'ACI al Club ACI Storico della denominazione del marchio e del logo storico dell'Ente degli anni 1905-1927, fatta salva la ratifica da parte del Consiglio Generale della delibera di modifica all'art.14 del "Regolamento d'uso del Marchio ACI" adottata in data odierna e previo parere favorevole della "Commissione di vigilanza sull'uso del marchio ACI.". (Astenuto: Sticchi Damiani)

3) "Vista la deliberazione adottata nella seduta del 16 giugno 2010 con la quale è stata autorizzata la stipula di un accordo transattivo con l'AC di Bolzano con trasferimento allo stesso AC della quota parte del 50% di proprietà dell'ACI dell'immobile sito in Bolzano, Corso Italia n.19, dietro corrispettivo a favore dell'Ente di €.420.000 in un'unica soluzione contestualmente all'atto di vendita, a definitiva risoluzione e rinuncia ad ogni reciproca pretesa derivante dall'azione giudiziaria attivata nell'anno 2000 dallo stesso AC per l'accertamento dell'avvenuto trasferimento della proprietà a suo favore di detta quota parte di pertinenza dell'ACI per intervenuta usucapione; vista la successiva deliberazione del 16 gennaio 2013 con la quale sono state autorizzate le nuove modalità di pagamento del predetto corrispettivo, prevedendo il versamento da parte dell'AC di Bolzano dell'importo di €.300.000 all'atto della stipula del

contratto di compravendita e del restante importo di €.120.000 entro il 31 dicembre 2013; vista al riguardo la nota del Servizio Patrimonio e Affari Generali del 5 febbraio 2016 e preso atto di quanto ivi rappresentato; preso atto, in particolare, che l'operazione non è stata portata a compimento a causa di riscontrate difformità tra le risultanze catastali e la situazione di fatto dell'immobile e che, conseguentemente, si è reso necessario stipulare, in data 5 dicembre 2015, un atto propedeutico alla compravendita con il quale il Condominio, in cui è sito l'immobile di proprietà comune ACI/AC, ha ceduto all'Ente ed all'AC di Bolzano, per metà ciascuno, la quota delle parti comuni che nel tempo sono entrate a far parte dell'immobile stesso; preso atto che, alla luce di tale situazione, l'AC di Bolzano, con deliberazione del Consiglio Direttivo del 30 novembre 2015, ha deliberato di corrispondere all'ACI il prezzo dell'immobile, pari al predetto importo di €.420.000, in un'unica soluzione contestualmente al trasferimento della proprietà dell'immobile stesso; ravvisata la necessità, essendo decorsi i tempi indicati dalla citata delibera del 16 gennaio 2013, di ridefinire i termini temporali dell'operazione e le modalità di pagamento; vista la proposta formulata dal Servizio Patrimonio e Affari Generali con la citata nota del 5 febbraio 2016; **autorizza**, a parziale modifica della deliberazione adottata nella riunione del 16 gennaio 2013, la corresponsione all'ACI dell'importo già autorizzato dalla richiamata deliberazione del 16 giugno 2010 secondo quanto ivi previsto e, quindi, mediante versamento in un'unica soluzione dell'intero importo all'atto della stipula del contratto di compravendita; **conferisce mandato** al Presidente, con facoltà di delega, ai fini della sottoscrizione entro il 30 aprile 2016 dell'atto del contratto di compravendita immobiliare in parola.”.

4) “Vista la deliberazione adottata nell'odierna seduta con separato provvedimento con la quale sono stati autorizzati i nuovi termini dell'operazione immobiliare concernente la cessione all'Automobile Club di Bolzano della quota del 50% di proprietà dell'ACI dell'immobile sito in Bolzano, Corso Italia n.19; vista altresì la nota della Direzione Centrale Amministrazione e Finanza del 25 gennaio 2016 concernente il piano di rientro dell'esposizione debitoria del

medesimo AC di Bolzano nei confronti dell'Ente autorizzato con deliberazione del 5 febbraio 2013; preso atto, al riguardo, che lo stesso AC, a fronte dell'impegno assunto a versare "una tantum" all'ACI l'integrale prezzo del predetto immobile all'atto della stipula della compravendita, ha richiesto la revisione del vigente piano di rientro dell'indebitamento verso l'ACI; preso atto, in particolare, che l'Automobile Club, ferma restando ogni altra condizione già deliberata nella citata seduta del 5 febbraio 2013, propone di prolungare il piano in essere di ulteriori 5 anni, con conseguente estinzione posticipata dal 2025 al 2030 e con riduzione delle rate di rimborso già concordate, secondo la nuova articolazione appresso specificata: - debito residuo pari a €.701.668,66 alla data del 20 gennaio 2016; - pagamento di n.168 rate mensili di importo pari a €.3.900 corrispondenti ad €.46.800 annui per il periodo 2016-2029; - pagamento di n.11 rate mensili di importo pari a €.3.880 corrispondenti ad €.42.680 annui per l'anno 2030; - pagamento di un'ultima rata mensile di importo pari a €.3.788,66, come già previsto; considerato che l'Automobile Club di Bolzano ha finora regolarmente corrisposto le rate del vigente piano di rientro; viste le schede relative all'andamento della gestione economica, finanziaria e patrimoniale dello stesso AC predisposte dalla competente Direzione Centrale Amministrazione e Finanza; ritenuto di aderire alla richiesta avanzata dal Sodalizio, anche in considerazione dell'esigenza di supportare lo stesso nell'azione di progressiva estinzione della posizione debitoria nei confronti dell'Ente e di risanamento della propria situazione economico-finanziaria, in virtù del vincolo federativo che lega l'ACI agli Automobile Club, i quali concorrono fattivamente alla realizzazione sul territorio nazionale delle finalità istituzionali della Federazione nonché ad assicurare la puntuale erogazione dei servizi nei settori presidiati dall'Ente; **approva**, a modifica della deliberazione del 5 febbraio 2013, la rimodulazione del piano di rientro dell'esposizione debitoria dell'Automobile Club di Bolzano nei confronti dell'ACI, alle condizioni e nei termini di cui in premessa, ferma restando la possibilità di procedere a modifiche e/o revisioni del piano stesso, come sopra deliberato, nel periodo di vigenza del medesimo, in coerenza con eventuali nuovi orientamenti ed indirizzi generali che potranno essere adottati dagli Organi relativamente alla

complessiva situazione economico-finanziaria degli Automobile Club ed ai piani di rientro delle esposizioni debitorie in essere nei confronti dell'ACI.”.

5) “Vista la deliberazione adottata nella riunione del 5 settembre 2007, con la quale è stato autorizzato il piano di riassorbimento dell’esposizione debitoria dell’Automobile Club di Agrigento nei confronti dell’ACI, pari a complessivi €.226.973,19, secondo le seguenti modalità: - versamento, a decorrere da ottobre 2007 fino ad ottobre 2012, di n.60 rate mensili anticipate di importo unitario pari a €.1.891,44; - versamento di ulteriori n.60 rate mensili anticipate, sempre dell’importo ciascuna di €.1.891,44, a decorrere da novembre 2012 fino a novembre 2017 oltre interessi liquidati mensilmente sul capitale residuo al tasso Euribor 1 mese 365 gg., maggiorato dell’1%; preso atto al riguardo di quanto rappresentato dal Presidente nel corso della riunione in ordine alla richiesta formulata all’ACI dallo stesso AC ai fini della sospensione del pagamento delle rate del piano dal mese di aprile al mese di dicembre 2016, onde consentire al Sodalizio di intraprendere sul territorio di competenza talune iniziative di promozione, sviluppo e rilancio dei servizi istituzionali; preso atto altresì che il debito residuo, di cui al predetto piano, ammonta allo stato all’importo di €.34.046,35 e che l’AC, il quale ha pagato regolarmente le rate finora maturate, ha tuttavia accumulato alla data odierna un ulteriore debito di €.185.176,49 riferito a fatture scadute degli anni 2007-2016; ritenuto di aderire alla richiesta di sospensione avanzata dal Sodalizio, previo consolidamento del predetto indebitamento complessivo di €.219.222,84, in un nuovo piano di rientro; **si esprime favorevolmente** in ordine alla sospensione, dal mese di aprile al mese di dicembre 2016, del vigente piano di rientro dell’Automobile Club di Agrigento nei confronti dell’ACI, subordinatamente alla definizione di un nuovo piano, avente durata massima novennale con decorrenza dal mese di gennaio 2017, finalizzato al riassorbimento del complessivo debito dell’AC verso l’Ente, pari allo stato all’importo di €.219.222,84; **conferisce mandato** alla Direzione Centrale Amministrazione e Finanza a definire con l’AC di Agrigento, nei termini ed alle condizioni anzidette, il piano in parola nonché le modalità di versamento dei relativi ratei.”.

BILANCI DEGLI AUTOMOBILE CLUB

IL COMITATO ESECUTIVO. Adotta le seguenti deliberazioni:

1) “Premesso che, nell’esercizio dell’attività di vigilanza, l’ACI deve svolgere un potere di controllo di stretta legalità volto ad accertare che i documenti contabili degli Automobile Club siano stati deliberati nelle forme e con il procedimento stabiliti dalle leggi e dai regolamenti; viste la relazione e l’analisi di bilancio all’uopo predisposte - che vengono allegate agli atti della riunione - in ordine al Bilancio di esercizio 2014 dell’Automobile Club di Vibo Valentia; preso atto delle osservazioni e dei rilievi formulati nell’ambito della suddetta relazione e della relativa analisi di bilancio dai competenti Uffici dell’Ente in ordine, oltre che al mancato raggiungimento degli obiettivi finanziari deliberati dal Consiglio Generale nella riunione del 26 marzo 2013, alla non adeguata valutazione della partecipazione nella Società controllata dall’AC e dei crediti dell’attivo circolante; preso atto di quanto emerso in corso di seduta relativamente all’oggettiva esiguità del valore della suddetta partecipazione, quantificata nell’importo di €.10.000, che non costituirebbe elemento determinante per la non approvazione del documento contabile in parola; considerato tuttavia che osta all’approvazione medesima il mancato raggiungimento degli obiettivi finanziari di cui alla richiamata deliberazione del Consiglio Generale del 26 marzo 2013; ritenuto, conseguentemente, che il predetto documento contabile non sia suscettibile di approvazione; visto l’art. 18 dello Statuto; **delibera di non approvare**, stante il mancato raggiungimento dei predetti obiettivi finanziari, il Bilancio di esercizio 2014 dell’Automobile Club di Vibo Valentia, con invito al Sodalizio alla riformulazione dello stesso bilancio tenendo conto delle osservazioni formulate nella specifica relazione, anche con riferimento all’iscrizione della partecipazione azionaria nella Società controllata.”.
(Astenuto: Re)

2) “Premesso che, nell’esercizio dell’attività di vigilanza, l’ACI deve svolgere un potere di controllo di stretta legalità volto ad accertare che i documenti contabili

degli Automobile Club siano stati deliberati nelle forme e con il procedimento stabiliti dalle leggi e dai regolamenti; viste le relazioni e le analisi di bilancio all'uopo predisposte - che vengono allegare agli atti della riunione - in ordine alle Rimodulazioni del Budget annuale per l'esercizio 2015 degli Automobile Club di Ancona (1° provvedimento), Belluno (1° provvedimento), L'Aquila (2° provvedimento), Macerata (1° provvedimento), Padova (1° provvedimento), Pesaro-Urbino (2° provvedimento) e Verona (1° provvedimento); tenuto conto delle motivazioni formulate nell'ambito delle suddette relazioni e delle relative analisi di bilancio e preso atto delle osservazioni ivi contenute; visto l'art. 18 dello Statuto; **delibera di approvare**: - le Rimodulazioni del Budget annuale per l'esercizio 2015 degli Automobile Club di Belluno (1° provvedimento) e Padova (1° provvedimento); - la Rimodulazione del Budget annuale per l'esercizio 2015 dell'Automobile Club di Ancona (1° provvedimento) con invito al Sodalizio ad adottare le indispensabili iniziative volte alla generazione di risultati economici in grado di ridurre in modo adeguato il deficit patrimoniale e a tener conto delle osservazioni formulate nella specifica relazione; - le Rimodulazioni del Budget annuale per l'esercizio 2015 degli Automobile Club de L'Aquila (2° provvedimento), Macerata (1° provvedimento), Pesaro-Urbino (2° provvedimento) e Verona (1° provvedimento) richiamando l'attenzione dei Sodalizi sulla necessità di acquisire l'attestazione del Collegio dei Revisori dei Conti dell'AC sulla conformità del documento in esame rispetto al Regolamento per il contenimento della spesa approvato dal medesimo AC, e con invito all'Automobile Club di Verona a tenere conto delle osservazioni formulate nella specifica relazione.". (Astenuti: Baso limitatamente all'approvazione della Rimodulazione del Budget 2015 dell'AC di Verona e Re)

3) "Premesso che, nell'esercizio dell'attività di vigilanza, l'ACI deve svolgere un potere di controllo di stretta legalità volto ad accertare che i documenti contabili degli Automobile Club siano stati deliberati nelle forme e con il procedimento stabiliti dalle leggi e dai regolamenti; vista la deliberazione adottata nella seduta del 19 gennaio 2016 concernente la non approvazione della Rimodulazione del Budget annuale per l'esercizio 2015 dell'Automobile Club di Foggia (1°

provvedimento); preso atto che conseguentemente l'AC ha provveduto alla rielaborazione del documento contabile in parola; viste al riguardo la relazione e l'analisi di bilancio all'uopo predisposte - che vengono allegare agli atti della riunione - in ordine al 1° provvedimento di rimodulazione così come riformulato; preso atto che, ad esito della relativa analisi, risultano venute meno le riserve a suo tempo formulate e vista la proposta conseguentemente formulata dalla competente Direzione in ordine all'approvazione del documento contabile in argomento; tenuto conto delle motivazioni formulate nell'ambito della suddetta relazione e della relativa analisi di bilancio e preso atto delle osservazioni ivi contenute; visto l'art. 18 dello Statuto; **delibera di approvare** il 1° provvedimento di Rimodulazione del Budget annuale per l'esercizio 2015 dell'AC di Foggia, così come rielaborato, con invito al Sodalizio a dare seguito alle osservazioni formulate nella specifica relazione.". (Astenuto: Re)

4) "Premesso che, nell'esercizio dell'attività di vigilanza, l'ACI deve svolgere un potere di controllo di stretta legalità volto ad accertare che i documenti contabili degli Automobile Club siano stati deliberati nelle forme e con il procedimento stabiliti dalle leggi e dai regolamenti; viste le relazioni e le analisi di bilancio all'uopo predisposte - che vengono allegare agli atti della riunione - in ordine ai Budget annuali per l'esercizio 2016 degli Automobile Club di Agrigento, Arezzo, Aosta, Avellino, Bari BAT, Belluno, Bolzano, Brindisi, Caserta, Cosenza, Cuneo, Firenze, Forlì-Cesena, Grosseto, La Spezia, Lecce, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Modena, Napoli, Parma, Piacenza, Pistoia, Pordenone, Potenza, Prato, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rimini, Siena, Sondrio, Varese e Vibo Valentia; tenuto conto delle motivazioni formulate nell'ambito delle suddette relazioni e delle relative analisi di bilancio e preso atto dei rilievi, delle osservazioni e delle raccomandazioni ivi contenute; visto l'art. 18 dello Statuto; **delibera di approvare**: - il Budget annuale per l'esercizio 2016 degli Automobile Club di Brindisi, Firenze, Livorno e Sondrio; - il Budget annuale per l'esercizio 2016 dell'Automobile Club di Agrigento con invito al Sodalizio a trasmettere una relazione sulle motivazioni relative agli scostamenti delle previsioni del Budget 2016 rispetto sia ai dati del Bilancio 2014 che al Budget

assestato relativo al 2015; - il Budget annuale per l'esercizio 2016 degli Automobile Club di Aosta, Arezzo, Avellino, Bari BAT, Caserta, Cosenza, Cuneo, Forlì-Cesena, Grosseto, Lucca, Pistoia, Prato, Modena, Parma, Reggio Emilia, Siena, Varese e Vibo Valentia con invito ai Sodalizi a dare seguito alle osservazioni formulate nelle specifiche relazioni; - il Budget annuale per l'esercizio 2016 dell'Automobile Club di Belluno con invito al Sodalizio a tener conto delle osservazioni formulate nella specifica relazione; - il Budget annuale per l'esercizio 2016 degli Automobile Club di Bolzano e Rimini con invito ai Sodalizi a voler monitorare costantemente, in corso di esercizio, lo stato di realizzazione dei ricavi in funzione dell'andamento dei costi, adottando, all'occorrenza, i necessari interventi correttivi ed a dare seguito alle osservazioni evidenziate dal Collegio dei Revisori dei Conti dell'AC e a quelle riportate nelle specifiche relazioni, nonché con raccomandazione al rispetto dei termini regolamentari previsti per l'approvazione del Budget; - il Budget annuale per l'esercizio 2016 dell'Automobile Club di La Spezia con invito al Sodalizio a dare riscontro alle osservazioni formulate nella specifica relazione; - il Budget annuale per l'esercizio 2016 dell'Automobile Club di Lecce ad eccezione del relativo Budget di tesoreria e con invito al Sodalizio a procedere alla rielaborazione dello stesso ed a tener conto delle osservazioni formulate nella specifica relazione; - il Budget annuale per l'esercizio 2016 dell'Automobile Club di Massa Carrara con invito al Sodalizio al rispetto del livello del margine operativo lordo previsto dal Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa nonché a dare seguito alle osservazioni formulate nella specifica relazione, con particolare rilievo alle modalità di redazione del Budget di tesoreria; - il Budget annuale per l'esercizio 2016 dell'Automobile Club di Napoli con invito al Sodalizio a dare seguito alle osservazioni formulate nella specifica relazione e ad acquisire dal Collegio dei Revisori dei Conti dell'AC l'attestazione della conformità del documento in esame rispetto al Regolamento sul contenimento della spesa approvato dal medesimo AC; - il Budget annuale per l'esercizio 2016 dell'Automobile Club di Piacenza con invito al Sodalizio a dare seguito alle osservazioni evidenziate dal Collegio dei Revisori dei Conti dell'AC e a quelle riportate nella specifica

relazione, ad acquisire dal medesimo Collegio dei Revisori l'attestazione della conformità del documento in esame rispetto al Regolamento sul contenimento della spesa nonché a trasmettere il budget economico pluriennale riclassificato ed i piani degli obiettivi per progetti e per indicatori previsti dal D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 marzo 2013; - il Budget annuale per l'esercizio 2016 dell'Automobile Club di Pordenone con invito al Sodalizio a dare seguito alle osservazioni formulate nella specifica relazione nonché richiamando l'attenzione del Collegio dei Revisori dei Conti dell'AC sulla necessità di rilasciare l'attestazione della conformità del documento in esame rispetto al Regolamento per il contenimento della spesa approvato dal medesimo AC; - il Budget annuale per l'esercizio 2016 dell'Automobile Club di Potenza con invito al Sodalizio a dare seguito alle osservazioni formulate nella specifica relazione, con particolare rilievo alle modalità di redazione del Budget di tesoreria; - il Budget annuale per l'esercizio 2016 dell'Automobile Club di Reggio Calabria subordinatamente all'adozione di un provvedimento di rimodulazione che adegui le previsioni alle riduzioni di spesa previste dal Regolamento approvato dal medesimo AC.". (Astenuti: Franzoni limitatamente all'approvazione del Budget annuale per l'esercizio 2016 dell'AC di Reggio Emilia, Ruffilli limitatamente all'approvazione del Budget annuale per l'esercizio 2016 dell'AC di Firenze e Re)



Automobile Club d'Italia



ACI Informatica




ACISPORT

Convenzione

tra

Automobile Club d'Italia - Club ACI Storico - ACI Sport S.p.a. - ACI Informatica S.p.a.



tra

L'Automobile Club d'Italia con sede in Roma, Via Marsala 8, Codice Fiscale 00493410583, Partita IVA 00907501001, in persona della Dott.ssa Giuseppina Fusco – Vice Presidente dell'Ente, di seguito per brevità denominato "ACI"

e

Il Club ACI Storico con sede in Roma, Via Marsala 8, in persona dell'Ing. Angelo Sticchi Damiani - Presidente e legale rappresentante dell'Associazione, di seguito per brevità denominata "ACI Storico"

e

La Società ACI Sport Service S.p.a. con sede in Roma, Via Solferino 32, in persona del Dott. Mario Colelli - Presidente e legale rappresentante società, di seguito denominata "ACI Sport"

e

La Società ACI Informatica S.p.A con sede in Roma Via Fiume delle Perle 24 in persona del Direttore Generale Ing. Mauro Minenna, d'ora in poi denominata "ACI Informatica"

definite congiuntamente "Parti" o, singolarmente, "Parte"

PREMESSO CHE

- l'ACI è un Ente pubblico non economico, a base associativa, che rappresenta e tutela gli interessi generali dell'automobilismo italiano, del quale promuove e favorisce lo sviluppo, interno e internazionale, attuando

tutte le iniziative di competenza all'uopo necessarie e diffondendo una cultura dell'auto in linea con i principi della tutela ambientale e dello sviluppo della mobilità sostenibile, della sicurezza stradale e della valorizzazione del territorio;

- l'ACI promuove, incoraggia ed organizza le attività sportive automobilistiche, esercitando i poteri sportivi che gli provengono dalla Federation Internazionale de l'Automobile — FIA ed assistendo ed associando gli sportivi automobilistici. Come Ente federato alla FIA, l'ACI rappresenta le esigenze di soci e dei cittadini presso le Istituzioni europee ed internazionali nei settori della mobilità, sport, turismo e tutela del consumatore;
- l'ACI, in quanto Federazione di tutti gli Automobile Club, Enti Pubblici Territoriali, la cui attività è disciplinata dallo Statuto dell'Automobile Club d'Italia, è presente su tutto il territorio nazionale, disponendo di una capillare organizzazione articolata con presidi in tutte le Regioni, e dispone di un approfondito know how in materia di mobilità e sicurezza stradale;
- l'ACI ha anche interesse a promuovere la realizzazione di iniziative volte a curare gli interessi dei proprietari dei veicoli storici e di rilevanza storico-collezionistica, oltre che sotto il profilo fiscale, assicurativo e dei servizi erogati, anche in funzione della salvaguardia e della promozione del patrimonio e della tradizione della cultura motoristica italiana;
- ACI Storico è un'Associazione senza scopo di lucro, costituita ai sensi degli artt. 36 e ss. del codice civile di cui l'Automobile Club d'Italia, che ne ha promossa l'istituzione con delibera del Comitato Esecutivo del 18 aprile 2013, è socio fondatore di diritto. ACI Storico persegue, nell'ambito dei propri compiti statutari, la promozione, lo sviluppo e la diffusione delle attività amatoriali e non commerciali connesse al possesso dell'automobile d'epoca con particolare riferimento al collezionismo, alla conservazione e valorizzazione del patrimonio storico - culturale del settore, alla pratica dello sport automobilistico anche a livello amatoriale e ricreativo;
- ACI Storico concorre anche alla realizzazione delle finalità indicate nello stesso Statuto ACI in materia di veicoli di rilevanza storico-collezionistica e di tutela del patrimonio storico motoristico, anche sulla base degli indirizzi

impartiti dall'ACI stesso e con il possibile coinvolgimento della Federazione ACI;

- ACI Storico, tenuto conto di queste affinità, ha deliberato la sua adesione all'Automobile Club d'Italia ai sensi dell'art. 3 del vigente Statuto ACI e si appresta a formalizzare la relativa domanda;
- ACI Sport è una società *in house* dell'Automobile Club d'Italia, che promuove l'attività sportiva automobilistica nazionale ed in genere eventi connessi al settore dell'automobilismo sportivo, con particolare riguardo alla logistica e alle aree di comunicazione e immagine, svolgendo principalmente attività di promozione, comunicazione e valorizzazione. In tale ambito rientrano anche le attività del motorismo storico sia agonistico che amatoriale, oltre che le relative attività di promozione;
- ACI Informatica è una società *in house* dell'Automobile Club d'Italia, a cui è affidato l'incarico di assistere e supportare l'ACI e la sua Federazione, come disciplinato dalla Convenzione sottoscritta in data 18 dicembre 2014;
- in attuazione di quanto sopra le Parti, che hanno già sottoscritto due convenzioni, una di carattere generale tra ACI, ACI Storico e ACI Informatica per gli aspetti riguardanti i flussi economico-associativi e la regolamentazione dei marchi ACI/ACI Storico e una tra ACI Sport, ACI Storico e ACI Informatica per regolare il dettaglio delle attività operative, entrambe scadute in data 31.12.2015, convengono sull'opportunità di regolamentare i propri rapporti in un unico schema contrattuale al fine anche di semplificare e razionalizzare le reciproche prestazioni finalizzate alla gestione e piena operatività del Club ACI Storico;

TUTTO CIO' PREMESSO

le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

Le premesse hanno valore di patto tra le parti e formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 – Oggetto

1. La presente convenzione disciplina le condizioni in base alle quali le Parti collaborano nello svolgimento delle attività del Club ACI Storico anche con il coinvolgimento degli altri Enti che appartengono alla Federazione ACI. In particolare la sinergia tra le Parti è finalizzata alla identificazione di ACI Storico quale punto di riferimento per appassionati e collezionisti di auto storiche allo scopo di consentire loro, in qualità di Soci ACI e ACI Storico, di usufruire di specifici servizi di assistenza tecnica, meccanica, informatica, sanitaria, nonché di uno strumento di accesso all'informazione e alla documentazione del patrimonio storico del mondo dell'automobile, dello sport della Federazione ACI, della realizzazione di iniziative di tutela, difesa e promozione del settore, nonché di iniziative pensate per vivere la passione per le auto storiche, tramite l'organizzazione di manifestazioni, eventi, raduni e incontri organizzati e/o sostenuti dall'ACI e/o da ACI Storico.
2. A tal fine la presente convenzione disciplina anche le modalità operative di collaborazione tra le Parti, le quali si impegnano, ciascuno per il proprio ambito di specifica competenza, a collaborare per mettere a fattor comune il proprio know-how, la propria esperienza e le rispettive strutture allo scopo di favorire lo sviluppo del Club ACI Storico, oltre che la valorizzazione dell'automobilismo storico nel più generale ambito della cultura automobilistica.
3. Tra le attività da realizzare in attuazione delle finalità indicate nei precedenti commi, rientrano:

- l'attuazione e la gestione di prodotti associativi ACI Storico dedicati e dei relativi servizi e gadget sociali;
 - la gestione delle attività amministrative-contabili, fiscali, nonché di tutte le attività di segreteria del Club ACI Storico, comprensive di ogni tipologia di adempimento burocratico anche discendente da obblighi di legge;
 - la gestione e l'implementazione del Registro del Club ACI Storico;
 - la gestione e l'implementazione del portale web ACI Storico;
 - la manutenzione e la gestione delle forniture per gli AC quali articolazioni territoriali di ACI Storico, dei kit di allestimento degli "ACI Storico Point/Corner" e degli espositori contenenti i campioni di gadget e dell'eventuale oggettistica o degli articoli con marchio ACI Storico da commercializzare;
 - il supporto agli AC nello svolgimento delle attività di organizzazione di eventi e manifestazioni varie in materia di automobilismo storico;
 - la realizzazione di ogni altra attività necessaria per lo sviluppo di ACI Storico e per l'affermazione del ruolo dell'ACI nel campo dell'automobilismo storico e nei confronti dei numerosi appassionati.
4. Le predette attività che rientrano nella sfera di competenza di ACI Storico sono realizzate tramite il supporto tecnico delle Società *in house* ACI Sport e ACI Informatica, che coadiuvano nello svolgimento di tali attività l'intera Federazione ACI nella sua articolazione centrale e periferica.
 5. A tal fine ad ACI Sport sono delegate, da ACI Storico, tutte le attività gestionali e di supporto operativo necessarie per garantire la vita del Club ACI Storico sia a livello centrale che territoriale. A livello territoriale, nello svolgimento delle predette attività, ACI Sport si coordina con i singoli Automobile Club sia al fine di supportare gli stessi nelle azioni da realizzare per lo sviluppo del Club ACI Storico, che al fine di predisporre attività autonome a sostegno dell'associazionismo storico, sotto il marchio ACI Storico.
 6. Ad ACI Informatica, coerentemente con quanto stabilito nella Convenzione generale con ACI, è demandato il compito di svolgere le attività di supporto informatico delle attività associative e di gestione dei

relativi flussi economici e gestione delle aliquote associative, come già svolto dalla stessa Società per le altre tipologie di tessere ACI e le attività di supporto commerciale, di marketing e di formazione alla rete di vendita, da effettuare anche su richiesta di ACI Sport.

7. L'ACI, in funzione del ruolo che riconosce ad ACI Storico nell'attuazione delle proprie finalità statutarie, svolgerà attività di indirizzo e supervisione di tutte le strutture impegnate e di supporto nei confronti del Club.
8. Ogni eventuale comunicazione e/o esercizio di diritto effettuati da ACI Storico riguardanti la presente Convenzione deve intendersi effettuato - qualora non diversamente indicato - anche per conto di ACI.

Art. 3 - Concessione d'uso del marchio da parte di ACI

1. L'ACI concede gratuitamente in licenza ad ACI Storico, in virtù dello stretto rapporto istituzionale che lega l'Associazione all'Ente, l'uso della denominazione del marchio e del logo storico dell'ACI, anni 1905-1927, autorizzando l'apposizione della dicitura "Storico" al fine di creare uno specifico logo identificativo del Club stesso in stretta connessione con la storia dell'Automobile Club d'Italia. ACI Storico utilizza il marchio dell'Ente in virtù di quanto disposto dall'art.10 del Regolamento d'uso del marchio ACI (All.1).
2. Il marchio ACI Storico è stato registrato dall'ACI che dispone dei relativi diritti di utilizzo. ACI Storico utilizza il predetto marchio limitatamente alla realizzazione delle iniziative conformi alle proprie finalità statutarie e a quelle dell'Ente concedente e non può vantare, né nel presente né in futuro, alcun diritto di esclusiva, né di appropriazione dello stesso.
3. In caso di uso non autorizzato o comunque illecito del marchio, l'ACI può procedere alla diffida di ACI Storico o di qualunque altro soggetto, con atto scritto, invitando lo stesso a non proseguire nel suo comportamento

e intimando l'immediata cessazione del relativo uso, ai sensi e per gli effetti dell'art.16 del predetto Regolamento.

4. L'uso illecito del marchio che abbia prodotto effetti pregiudizievoli per i terzi o per l'ACI o che minacci di arrecare danni agli stessi, costituisce causa di revoca della concessione del marchio medesimo.

Art. 4 - Prodotti associativi ACI / ACI Storico

1. Le formule associative, le attività ed i servizi a cui fa riferimento la presente Convenzione tengono conto di quanto attualmente previsto dallo Statuto di ACI Storico e dalle regole, ivi contenute, che disciplinano la sua attività.
2. ACI e ACI Storico si impegnano a realizzare e a diffondere le formule associative "Socio Fondatore" e "Socio Aderente", "Club Affiliato" e "Socio Club Affiliato", ed ogni altra formula associativa che in futuro sarà realizzata, secondo quanto previsto dallo Statuto di ACI Storico, combinando l'associazione ad ACI Storico e l'associazione all'ACI. Tali prodotti associativi, che devono essere approvati dal Consiglio Direttivo ACI Storico e dagli Organi ACI, hanno validità annuale e sono regolamentati secondo le modalità indicate nei Regolamenti Associativi ACI e nelle Condizioni Generali di Assicurazione. L'adesione alle predette formule associative può essere effettuata on line tramite il portale ACI Storico www.acistorico.it, il sito www.aci.it, o presso gli Automobile Club diffusi su tutto il territorio nazionale e presso la rete delle Delegazioni ACI.
3. Con la sottoscrizione di una delle tessere associative si diventa Socio ACI Storico, Socio dell'Automobile Club (AC) del territorio di propria residenza e Socio dell'ACI, ai sensi del vigente Statuto dell'Automobile Club d'Italia. Allo stato attuale l'unica eccezione è rappresentata dalle tessere "Club Affiliato" e "Socio Club Affiliato" con le quali si diventa

Socio dell'Automobile Club (AC) scelto dal Club Affiliato in funzione delle proprie preferenze ed esigenze operative.

4. Le tariffe associative delle tessere ACI Sport, attuali e future, e le relative aliquote da destinare ai soggetti beneficiari, sono determinate, in accordo tra le Parti, dagli Organi dell'ACI. Le tariffe e le aliquote associative e le eventuali successive modifiche, saranno comunicate alle Parti a cura della Direzione Attività Associative e Gestione e Sviluppo Reti dell'ACI, al fine di consentire a ciascuna Parte lo svolgimento delle attività previste dalla presente Convenzione.
5. ACI Informatica riscuote gli importi corrispondenti a ciascuna tipologia di tessera in nome e per conto di ACI Storico ed ACI. Le tessere associative di cui ACI Informatica riscuote gli importi corrispondono a tutte le tipologie di tessere ACI Storico acquisite tramite tutti i canali di vendita on line, del sito www.aci.it e del portale ACI Storico www.clubacistorico.it, e tramite gli Automobile Club e le Delegazioni ACI, di cui ACI Informatica stesso gestisce la contabilità.
6. Con riferimento agli Automobile Club la cui gestione contabile non è curata da ACI Informatica, le somme relative alle tessere ACI Storico, sono gestite e ripartite direttamente dall'AC secondo il seguente ordine: l'AC trattiene le aliquote delle tessere ACI Storico di propria spettanza, successivamente accredita ad ACI le aliquote di spettanza dell'Ente stesso, e ad ACI Informatica, le aliquote di spettanza di ACI Storico. Conseguentemente ACI Informatica provvede ad accreditare ad ACI Sport le suddette somme di spettanza di ACI Storico, inoltre ACI Informatica in caso di ritardato pagamento da parte dell'AC delle aliquote associative di spettanza di ACI Storico, cura gli adempimenti finalizzati a sollecitare la riscossione di tali somme.
7. ACI Informatica, a seguito della riscossione degli importi delle tessere ACI Storico, cura tutti i successivi adempimenti amministrativo-contabili e il versamento delle aliquote di pertinenza di ACI, ACI Storico e Automobile Club, sulla base delle quote associative e delle aliquote

comunicate dalla Direzione Attività Associative e Gestione e Sviluppo Reti dell'ACI.

8. Per quanto riguarda le aliquote di propria spettanza, ACI Storico, al fine di rendere più efficienti le relative procedure gestionali, delegate in service ad ACI Sport, autorizza ACI Informatica a riconoscerle direttamente ad ACI Sport, che le utilizza in nome e per conto di ACI Storico per la realizzazione e la gestione delle attività ad esso demandate dalla presente Convenzione, rendicontando il proprio operato e fatturando ad ACI Storico i relativi costi.

Art. 5 – Produzione materiali e gestione operativa relativa alle tessere ACI Storico e ai gadget sociali

1. Ai soci ACI Storico, sia relativamente alle formule associative attualmente previste che a quelle future, viene inviata la tessera sociale accompagnata da una lettera di benvenuto nel Club e dal corredo dei relativi gadget e materiali associativi.
2. ACI Sport cura, direttamente o tramite strutture esterne di servizio, che individua in piena autonomia e in conformità alla normativa vigente, la gestione operativa dei gadget e dei materiali sociali per conto di ACI Storico, provvedendo sia all'approvvigionamento che alle conseguenti attività gestionali. In particolare ACI Sport gestisce la spedizione dei gadget ai soci, a seguito del ricevimento dei flussi relativi ai nominativi ed ai dati dei soci da parte di ACI Informatica.
3. ACI Informatica invia ad ACI Sport, oltre al prospetto relativo ai dati dei soci, tra rinnovanti e nuovi, anche la corrispondente tessera ACI Storico con il nominativo del socio e la relativa lettera di benvenuto.
4. Ad ACI Sport è demandata la gestione dell'assemblaggio dei gadget con la tessera e la lettera e la spedizione al socio, entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento dei dati e della tessera. ACI Sport fornisce inoltre, settimanalmente, ad ACI Informatica un file contenente le date effettive

di spedizione ai soci, da implementare a sistema per le attività di customer care. La procedura descritta nei punti 2, 3 e 4 del presente articolo, potrà essere successivamente modificata di comune accordo tra le parti, mediante l'approvazione e sottoscrizione di un Allegato alla presente Convenzione.

5. I costi delle attività sopradescritte sono sostenuti da ACI Sport che provvede attraverso le risorse economiche di cui dispone per effetto delle aliquote delle attività associative che gli sono devolute da ACI Informatica, e delle ulteriori risorse provenienti da attività e servizi realizzati a favore di collezionisti ed appassionati, oltre che in forza degli eventuali contributi ricevuti da ACI Storico e ACI. I costi delle attività sono fatturati da ACI Sport ad ACI Storico. Gli eventuali residui derivanti dalla differenza tra le entrate e le uscite relative al Club ACI Storico saranno successivamente rendicontate e versate da ACI Sport ad ACI Storico.
6. Le entrate delle quote di iscrizione al Club ACI Storico sono acquisite da ACI Informatica e da questa ripartite tra ACI, AC e ACI Storico, in base alla rendicontazione dei flussi economici che ACI Informatica trasmette ad ACI Sport, quale mandatario di ACI Storico, con le procedure già seguite per le altre tipologie di tessere ACI. A questo scopo ACI Informatica invia, con cadenza mensile, ad ACI Sport un prospetto riepilogativo del numero dei soci, tra nuovi soci e rinnovi, con l'indicazione della tipologia di tessera emessa, dell'importo totale delle relative quote associative e degli importi di spettanza di ACI e degli AC.
7. ACI Informatica detiene l'archivio dei soci ACI Storico e ne garantisce il costante aggiornamento e funzionamento.
8. ACI Informatica si impegna a mettere a fattor comune la Banca Dati Soci ACI Storico, tramite l'applicazione DataMart, tra ACI Storico, ACI Sport, Presidenza ACI e le Strutture centrali competenti in materia di ACI Storico, curando la formazione e l'assistenza degli operatori dedicati.

9. ACI Informatica invia alle predette Strutture un prospetto riepilogativo periodico, speculare a quello che viene già fornito per i soci ACI, con i dati dei soci ACI Storico, tra nuovi e rinnovanti.
10. Il costo delle attività oggetto del presente contratto curate da ACI Informatica trova copertura nel budget assegnato da ACI ad ACI Informatica per la produzione e per la gestione delle attività relative alle tessere ACI .

Art. 6 – Attività di supporto a favore degli Automobile Club

1. ACI Sport esegue, direttamente o tramite una struttura esterna appositamente individuata, la realizzazione e la spedizione dei gadget e dei Kit di allestimento degli "ACI Storico Point/Corner" presso gli Automobile Club.
2. Al fine dell'allestimento degli "ACI Storico Point/Corner", ACI Sport fornisce agli AC una dotazione di materiale promozionale come riportata nell'Al 2, che può variare in funzione della dimensione e del volume di attività dell'Automobile Club destinatario.
3. Il primo invio del materiale è fornito agli AC gratuitamente. Eventuali ulteriori forniture di materiale aggiuntivo sono erogate a pagamento, sulla base del preventivo ACI Sport, comunicato all'AC e a seguito della relativa accettazione da parte dello stesso AC.
4. ACI Sport si impegna, altresì, a fornire agli AC assistenza informativa, supporto per le attività ed iniziative di comunicazione e per la realizzazione di eventi promozionali e sociali, supporto nell'organizzazione di competizioni di regolarità o altre tipologie di manifestazioni con vetture storiche sia a carattere sportivo che amatoriale.

Art. 7 - Gestione del Registro Storico

1. In realizzazione alla gestione del Registro ACI Storico, ACI Sport ne cura l'implementazione e la sua corretta funzionalità. ACI Sport provvede anche alla gestione e alla supervisione dell'intero processo di iscrizione nel Registro ACI Storico dei veicoli dei Soci dello stesso Club, che ne fanno richiesta, gestendo anche le relative verifiche tecniche ove necessarie.
2. Per la gestione di questo servizio, ACI Storico riconosce ad ACI Sport i proventi relativi all'iscrizione dei veicoli nel Registro del Club ACI Storico, che ACI Sport potrà incassare direttamente a copertura dei costi sostenuti. Per ciascuna operazione di incasso ACI Sport deve dar luogo alle necessarie attività di fatturazione e rendicontazione ad ACI Storico.

Art. 8 – Gestione ed implementazione del Portale Web ACI Storico

1. ACI Sport supervisiona la gestione operativa, la funzionalità e l'implementazione del Portale Web ACI Storico, che viene curato da ACI Informatica che lo gestisce.

Art. 9 – Ulteriori compiti di ACI Storico

1. ACI Sport mette a disposizione di ACI Storico idonei spazi all'interno dei propri Uffici di Via Solferino, 32 al fine di adibirli a segreteria ed amministrazione, sostenendone i costi.
2. ACI Sport cura con proprio personale l'acquisizione, la conservazione e la trasmissione dei documenti contabili, della corrispondenza e dei contratti di competenza di ACI Storico assicurando la tenuta del relativo protocollo in

entrata e in uscita e mantenendo i contatti con i consulenti esterni incaricati della tenuta delle scritture contabili obbligatori nonché dell'esecuzione degli adempimenti fiscali e contributivi.

Art. 10 – Ulteriori ambiti di collaborazione

1. Le Parti potranno anche collaborare alla realizzazione delle attività di seguito descritte:
 - realizzazione di attività amatoriali e ricreative per appassionati e cultori di collezionismo automobilistico ed organizzazione di eventi, raduni e manifestazioni negli autodromi o in altri contesti;
 - tutela a supporto degli interessi dei collezionisti nell'applicazione della normativa vigente in materia.
2. Gli sviluppi della collaborazione tra le Parti si inseriranno nell'ambito della presente Convenzione e saranno disciplinati, ove necessario, con appositi Atti Aggiuntivi.
3. ACI, tenuto conto delle affinità esistenti tra i propri fini istituzionali ed i fini istituzionali di ACI Storico, si riserva di sostenere le attività di quest'ultimo mettendo di volta in volta a disposizione, nel rispetto delle vigenti norme di legge e della propria normativa interna, proprio personale e proprie strutture.

Art. 11 – Risorse economiche

1. I costi degli eventuali ulteriori prodotti e/o servizi che possono essere realizzati da ACI per ACI Storico, nell'ambito della presente Convenzione, trovano copertura a valere sulle quote associative versate dai soci ACI Storico o in ulteriori risorse messe a disposizione dallo stesso ACI per assicurare la relativa copertura economica.

2. Rimane in facoltà di ACI, in attuazione dei programmi e dei piani di attività dell'Ente e compatibilmente con le norme vigenti e con le relative disponibilità di budget, sostenere mediante la concessione di contributi economici (a norma di quanto disposto nel Regolamento dei Contributi dell'Ente approvato dal Consiglio generale il 29.10.2015, allegato 3 alla presente Convenzione) progetti, attività e nuovi prodotti e servizi di ACI Storico che siano rispondenti alle iniziative ed agli obiettivi generali perseguiti dall'Ente con riferimento alla propria finalità statutaria di promozione della cultura del motorismo storico e di valorizzazione del patrimonio sportivo, industriale e sociale legato allo sviluppo del fenomeno automobilistico nel corso della storia.

Art. 12 – Riservatezza e obbligo di informazione

1. Le Parti si impegnano a mantenere riservate tutte le informazioni commerciali e industriali di cui sono venute in possesso ai fini del presente atto. Gli obblighi di riservatezza non riguardano informazioni che:
 - divengono o sono divenute di pubblico dominio;
 - devono essere comunicate in relazione a procedure iniziate di fronte ad organi giudiziari, pubbliche autorità o collegio arbitrale;
 - i devono essere diffuse sulla base di leggi in vigore o pronunce definitive emanate da organi giudiziari ovvero per ordine di pubbliche autorità.
2. Le Parti si impegnano in ogni caso a salvaguardare il carattere confidenziale della presente Convenzione e degli atti e decisioni che ne scaturiranno.

Art. 13 - Durata

1. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data di sottoscrizione della stessa ed avrà validità fino al 31.12.2018 salva l'ipotesi di risoluzione o interruzione anticipata in conformità a quanto previsto, rispettivamente, dai seguenti artt. 13 (Risoluzione) e 14 (Clausola di salvaguardia).
2. Alla data di scadenza la Convenzione potrà essere espressamente rinnovata, previa autorizzazione dei competenti Organi ACI e ACI Storico, sempre che sussistano i presupposti formali, sostanziali e lo specifico interesse alla prosecuzione della collaborazione tra le parti.

Art. 14 - Risoluzione

1. Le Parti potranno risolvere unilateralmente la presente Convenzione con effetto immediato ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante comunicazione a mezzo raccomandata a.r. con cui dichiarino di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa nei casi di inadempienza dei reciproci obblighi previsti dalla Convenzione medesima.
2. Nel caso di risoluzione unilaterale da parte di ACI o di ACI Storico, il predetto Club ACI Storico perde immediatamente il diritto ad utilizzare la denominazione ACI Storico, il marchio e il logo storico dell'ACI relativo agli anni 1905-1927.
3. In caso di risoluzione così come descritta nel precedente comma 2 del presente art. 7, la validità delle formule associative emesse da ACI Storico si conclude alla data di scadenza delle stesse. In corso di tale periodo è fatto divieto ad ACI Storico di emettere nuove ed ulteriori tessere associative.

Art. 15 - Clausola di salvaguardia

1. La presente Convenzione potrà essere modificata, integrata o interrotta immediatamente prima della scadenza temporale di cui al precedente art. 12, a seguito di modifiche normative o per effetto della modifica dei rapporti tra le Parti che incidano sulla validità e/o legittimità dell'esecuzione della Convenzione, fermo restando che in caso di interruzione della Convenzione per tali motivi non si darà luogo ad alcun reciproco risarcimento e/o indennizzo, salvo il necessario versamento degli eventuali corrispettivi dovuti a fronte della prestazione di specifici servizi.

Art. 16 - Foro competente

1. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art. 17 - Disposizioni finali

1. Con riferimento all'esigenza di conformità al D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali (c.d. Codice Privacy) le Parti reciprocamente si impegnano e garantiscono, assumendosene le relative responsabilità, che i dati personali di cui venissero in possesso nell'ambito dello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, verranno raccolti e trattati in piena ed assoluta conformità alle disposizioni del D.Lgs 196/2003.
2. La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso e le spese graveranno esclusivamente sulla Parte inadempiente. Al riguardo le Parti si danno atto che la registrazione è a tassa fissa in quanto i corrispettivi in esso previsti sono soggetti ad IVA.

3. Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si rinvia alla disciplina del Codice Civile.

PER ACI
(Vice Presidente Dott.ssa Giuseppina Fusco)

PER ACI Storico
(Presidente Ing. Angelo Sticchi Damiani)

PER ACI Sport S.p.a.
(Presidente Dott. Mario Colelli)

PER ACI Informatica S.p.a.
(Direttore Generale Ing. Mauro Minenna)

Allegati

- Allegato 1 – Materiale associativo destinato agli "ACI Storico Point/Corner"
- Allegato 2 – Regolamento dei Contributi dell'Ente



Allegato 1

Nell'ambito delle previsioni stabilite all'art. 6 della Convenzione ACI/ACI Storico/ ACI Informatica / ACI Sport, si specifica di seguito la dotazione di materiale promozionale, relativa al primo invio, da destinarsi agli "ACI Storico Point/Corner" presso gli AC, da parte di ACI Sport:

- N. 1 Giacca
- N. 1 Pin da Giacca
- N. 1 Car Grill Socio Fondatore
- N. 1 Car Grill Socio Registrato
- N. 1 Cravatta
- N. 500 Adesivi piccoli
- N. 1 Roll up cm. 85 x cm. 200
- N. 1 Totem da banco porta brochure
- N. 1 Vetrofania cm. 30 x cm. 40
- N. 100 Folders illustrativi pieghevoli a 5 schede
- N. 100 Cartelline in cartoncino porta documenti formato A4

L'invio del suddetto materiale potrebbe essere condizionato alla partecipazione da parte del personale di fiducia dell'Automobile Club stesso al un corso di formazione in tema di ACI Storico.





Automobile Club d'Italia

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL SISTEMA
ACI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

Delibera Consiglio Generale del 29 ottobre 2015



REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL SISTEMA ACI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità e oggetto

1. Il presente Regolamento si prefigge di definire sistematicamente la disciplina per la prevenzione della corruzione nell'Automobile Club d'Italia (ACI), con particolare riferimento alle aree di rischio "comuni e obbligatorie" di cui al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), adottato ai sensi dell'articolo 1 comma 4 della legge 6 novembre 2012 n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità della pubblica amministrazione), nonché alle ulteriori aree individuate dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) dell'Ente.
2. Le disposizioni di cui ai successivi Capi definiscono, in particolare, gli obblighi comportamentali e i criteri procedurali ai quali l'Amministrazione deve attenersi per la prevenzione del rischio nelle aree di cui al precedente comma.

Art. 2 Principi e criteri generali

1. L'Amministrazione riafferma la legalità e il buon andamento, di cui all'articolo 97 della Costituzione, quali principi fondamentali della propria attività ai fini del presente Regolamento.
2. L'ACI si ispira, nel perseguimento dei principi di cui al comma precedente, ai criteri di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa nonché all'informatizzazione dei processi ed all'interconnessione mediante sistemi informatici con altre pubbliche amministrazioni.

Art. 3 Definizioni

1. Qualora ricorrano nel presente Regolamento locuzioni utilizzate da specifiche disposizioni di legge, trovano applicazione le "definizioni" dalle stesse adottate.
2. Si fa, in particolare, rinvio alle definizioni contenute nella legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai

documenti amministrativi), nel Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), nel decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e nel decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico a norma dell'articolo 1 commi 49 e 50 della legge n. 190/2012).

CAPO II
DISCIPLINA IN MATERIA DI CONTROLLO
DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Art. 4
Oggetto e finalità

1. Il presente Capo, ai sensi e per gli effetti degli articoli 71 e seguenti del D.P.R. n. 445/2000, disciplina i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate agli uffici dell'ACI, quale amministrazione procedente, e la verifica sulle dichiarazioni sostitutive presentate presso altre pubbliche amministrazioni e gestori di pubblici servizi relative a dati il cui controllo spetta ad ACI, quale amministrazione certificante.
2. I controlli effettuati sulle dichiarazioni sostitutive presentate ad ACI nonché le verifiche richieste da altre pubbliche amministrazioni sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e la repressione di eventuali abusi in relazione all'ottenimento di provvedimenti e/o benefici.

Art 5
Dichiarazioni sostitutive ed esibizione di documenti

1. Per dichiarazioni sostitutive di certificazioni si intendono le dichiarazioni rese, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000, in sostituzione delle certificazioni comprovanti stati, qualità personali e fatti indicati dallo stesso articolo 46.
2. Per dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà si intendono le dichiarazioni rese, ai sensi all'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, in sostituzione dell'atto di notorietà concernente stati, qualità personali e fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato; dette dichiarazioni, rese nell'interesse proprio del dichiarante, possono riguardare stati qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui lo stesso dichiarante abbia diretta conoscenza; nell'ambito di tali dichiarazioni rientrano anche le dichiarazioni di conformità all'originale di cui all'articolo 19 del D.P.R. n. 445/2000.
3. Nei rapporti con l'Amministrazione tutti gli stati, le qualità personali e i fatti, non indicati nell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000, sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 hanno la stessa validità temporale degli atti che vanno a sostituire.
4. Possono essere comprovate mediante esibizione di documenti di identità o di riconoscimento in corso di validità, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45 del D.P.R. n. 445/2000, i dati indicati nel medesimo articolo.

Art. 6
Individuazione degli uffici di riferimento.

1. Sono individuati quali soggetti di riferimento delle attività di cui agli articoli 7 e 8 del presente Regolamento:
 - a) Il Direttore o Responsabile della Struttura procedente centrale o periferica, per l'effettuazione dei controlli riguardanti le dichiarazioni sostitutive di certificazione di cui all'articolo 71 D.P.R. n. 445/2000 presentate presso la medesima Struttura centrale o periferica; lo stesso Direttore o Responsabile utilizza mezzi idonei per verificare la certezza e l'attendibilità della fonte di provenienza delle dichiarazioni e per garantire la tempestività e l'efficienza delle operazioni di controllo assicurando la riservatezza dei dati ottenuti; a tale fine raccoglie informazioni dalle amministrazioni certificanti attraverso l'utilizzo di banche dati, strumenti telematici e informatici, qualora disponibili; in caso di indisponibilità di banche dati accessibili, le richieste alle amministrazioni certificanti saranno di tipo indiretto come definite all'articolo 7, comma 3, lettera b);
 - b) il Direttore della Struttura centrale competente in materia di Sistemi Informativi, per l'effettuazione del riscontro alle richieste di verifica delle dichiarazioni sostitutive presentate presso altre amministrazioni e da queste sottoposte a l'ACI per competenza; alla Struttura centrale competente in materia di Sistemi Informativi, in particolare, competono tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 72 del D.P.R. n. 445/2000; Il Servizio, in particolare, cura:
 - o l'attività di raccolta delle richieste di controllo, da parte di altre amministrazioni e gestori di pubblici servizi;
 - o lo smistamento di tali richieste alle Strutture centrali o periferiche dell'Ente che detengono i dati;
 - o l'aggiornamento della sezione del sito web relativa al controllo delle dichiarazioni.
2. Il Servizio Trasparenza, Anticorruzione e Relazioni con il Pubblico, effettua periodicamente il monitoraggio e la rendicontazione dei controlli svolti sulle dichiarazioni presentate alle Strutture centrali o periferiche di ACI.

Art. 7
Tipologia e modalità dei controlli

1. Le Strutture dell'Ente, fermo restando quanto disposto al successivo articolo 11, effettuano controlli di tipo preventivo e successivo sulle dichiarazioni sostitutive presentate per l'attivazione di procedimenti e utilizzano il sistema a campione, verificando un numero predeterminato di dichiarazioni in rapporto percentuale al numero complessivo delle dichiarazioni nell'ambito dei singoli procedimenti.
2. I controlli sulle dichiarazioni sostitutive possono riguardare dati e situazioni direttamente disponibili presso l'Ente, oppure dati che, non essendo disponibili, devono essere rilevati presso altre amministrazioni o gestori di pubblici servizi.

3. In caso di dati non disponibili, l'Amministrazione procede ad effettuare controlli diretti o indiretti:
 - a) i controlli diretti consentono di accedere direttamente alle informazioni detenute da altre amministrazioni attraverso la messa a disposizione a titolo gratuito degli accessi alle basi di dati mediante la cooperazione applicativa di cui all'articolo 72, comma 1, lettera e) del d.lgs. n. 82/2005;
 - b) i controlli indiretti comportano una richiesta ad altre amministrazioni, affinché verifichino il contenuto della dichiarazione sostitutiva con i dati in loro possesso e ne comunichino l'esito.
4. L'ACI, ai sensi dell'articolo 58, comma 2 del d.lgs. n. 82/2005, si conforma agli standard di comunicazione e alle regole tecniche definiti dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID). Nel periodo transitorio necessario alla definizione di tali criteri, è ammissibile la modalità di controllo indiretto di cui al comma 3, lettera b) del presente articolo attraverso la posta elettronica certificata. È in ogni caso escluso l'uso del fax.

Art. 8

Criteri per i controlli a campione

1. La percentuale di dichiarazioni sostitutive da sottoporre al controllo a campione è predeterminata dalla Struttura precedente centrale o periferica, in base alla diversa tipologia di procedimenti, in modo tale da assicurare l'idoneità del controllo; detta percentuale non può, comunque, essere inferiore al 10%.
2. La scelta delle dichiarazioni da sottoporre a controllo a campione può essere effettuata:
 - a) con sorteggio, in riferimento alle istanze da controllare rispetto al totale di quelle presentate per il procedimento in esame;
 - b) con estrazione casuale definita in base alla individuazione numerica rispetto alla percentuale di campionatura scelta, secondo le indicazioni di dettaglio definite dal Direttore o Responsabile della Struttura precedente.
3. In ogni caso, sono controllate prioritariamente le dichiarazioni finalizzate ad ottenere benefici economici, agevolazioni e sovvenzioni e quelle prodotte nell'ambito di procedure di gara.

Art. 9

Termini per l'effettuazione dei controlli.

1. I controlli devono essere attivati nei tempi stabiliti dalla normativa di settore ovvero nei tempi predeterminati dalla Struttura precedente centrale o periferica, per specifici ambiti o discipline, in modo tale da garantire l'efficacia ed il buon andamento dell'azione amministrativa.
2. In caso di richiesta di controllo da parte di altre amministrazioni, gestori di pubblici servizi o di privati, è fatto obbligo di provvedere alla risposta nel termine e con le modalità indicate nel successivo articolo 12, comma 5 del presente Regolamento.

Art. 10

Errori sanabili e imprecisioni rilevati nei controlli.

1. Qualora le dichiarazioni presentino errori o imprecisioni sanabili, la Struttura procedente centrale o periferica deve prioritariamente verificare:
 - a) l'evidenza dell'errore;
 - b) la non incidenza effettiva sul procedimento in corso;
 - c) la possibilità di sanatoria con dichiarazione integrativa dell'interessato.
2. Se il riscontro é positivo, il Direttore o Responsabile della struttura procedente centrale o periferica formalizza all'interessato l'invito a rettificare la dichiarazione entro il termine perentorio di 15 giorni, salvo diversa previsione di legge con riferimento ad una specifica materia. Qualora l'interessato non provveda, entro il termine accordatogli alla regolarizzazione o al completamento della documentazione, non avrà accesso ai benefici conseguenti alla dichiarazione stessa. Di ciò sarà data formale comunicazione all'interessato.

Art. 11

Controlli in caso di fondato dubbio.

1. Il controllo sulle dichiarazioni sostitutive deve essere effettuato ogni volta che sussistono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni di cui all'articolo 5 del presente Regolamento.
2. In caso di dubbio, il Direttore o Responsabile della Struttura procedente centrale o periferica procede ad effettuare il controllo e redige relazione adeguatamente motivata.
3. Il dubbio non può fondarsi su generiche supposizioni ma su specifici elementi quali:
 - a) incoerenza palese delle informazioni rese;
 - b) inattendibilità evidente delle stesse;
 - c) imprecisioni e omissioni nella compilazione, tali da far supporre la volontà del dichiarante di rendere solo dati parziali e comunque in modo tale da non consentire all'Amministrazione un'adeguata e completa valutazione degli elementi posti alla sua attenzione;
 - d) indeterminatezza della situazione descritta;
 - e) impossibilità di raffrontarla con documenti o elementi di riscontro paragonabili;
 - f) lacunosità rispetto agli elementi richiesti dall'Amministrazione per il regolare svolgimento del procedimento.

Art. 12

Richieste di controllo presentate ad ACI da parte di altre amministrazioni procedenti.

1. Le verifiche richieste da parte di altre amministrazioni procedenti devono essere rivolte all'ACI previa identificazione del richiedente, da effettuarsi attraverso registrazione al sito istituzionale o inviando i documenti di identificazione via PEC.

2. La richiesta di verifica o l'acquisizione d'ufficio proveniente da un'altra amministrazione pubblica o gestore di pubblico servizio deve essere trasmessa alla struttura di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b).
3. Tale richiesta, compilata in ogni parte e sottoscritta dal responsabile del procedimento secondo il modello presente sul sito istituzionale dell'Ente, deve essere inviata esclusivamente via PEC, dall'indirizzo dell'Amministrazione richiedente all'indirizzo di ACI, allegando alla richiesta il documento di identificazione dello stesso responsabile del procedimento. La richiesta deve riportare:
 - a) i dati dell'ufficio;
 - b) le generalità del soggetto e la tipologia di dati autocertificati dei quali si chiede il controllo;
 - c) i dati del responsabile del procedimento;
 - d) la data;
 - e) la firma del responsabile.
4. La Struttura dell'Ente di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del presente Regolamento, provvede a smistare entro 5 giorni lavorativi le richieste alle Direzioni o Servizi dell'Ente, individuati in relazione all'oggetto della verifica richiesta, che avranno cura di rispondere alla suddetta Struttura entro i 15 giorni a calendario successivi alla richiesta.
5. Le comunicazioni relative alla corrispondenza dei dati dichiarati con quelli in proprio possesso sono inviate alle amministrazioni procedenti nel termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta di controllo. Le comunicazioni in risposta devono riportare l'indicazione:
 - a) dell'esito del controllo;
 - b) dell'unità organizzativa che l'ha effettuato;
 - c) del responsabile del procedimento;
 - d) della data;
 - e) della firma del responsabile.
6. Lo scambio di informazioni sui controlli deve essere ispirato a criteri di semplicità, immediatezza e certezza.
7. L'eventuale mancato rispetto di tale termine costituisce violazione dei doveri d'ufficio e ne risponde il Direttore o Responsabile della Struttura procedente centrale o periferica presso la quale è stata indirizzata la richiesta. Tale violazione è, in ogni caso, rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance.
8. L'attività di verifica svolta da ACI è resa senza alcun onere economico a carico dell'amministrazione procedente.

Art. 13

Provvedimenti conseguenti a rilevazioni di false dichiarazioni.

1. Qualora dal controllo si rilevino elementi di falsità, il Direttore o Responsabile della Struttura procedente centrale o periferica presenta, con sollecitudine, denuncia all'autorità giudiziaria, allegando gli atti contenenti le false dichiarazioni, in applicazione dell'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000.

2. In caso di controllo preventivo l'Amministrazione esclude immediatamente dal procedimento in corso il soggetto che ha dichiarato il falso. Il provvedimento di esclusione, debitamente motivato, va comunicato all'interessato.
3. In caso di controllo successivo l'Amministrazione revoca immediatamente il provvedimento, dichiara il soggetto decaduto dai benefici acquisiti e agisce per l'eventuale azione di recupero o ripristino. Il provvedimento di revoca, debitamente motivato, va comunicato all'interessato.

Art. 14

Relazione annuale sui controlli.

1. Il Direttore del Servizio Trasparenza, Anticorruzione e Relazioni con il Pubblico predispone annualmente una relazione che deve evidenziare i seguenti dati:
 - a) numero delle dichiarazioni sostitutive presentate;
 - b) numero dei controlli effettuati, distinti per tipologia (diretti e indiretti);
 - c) esito dei controlli effettuati specificando:
 - o la percentuale delle false dichiarazioni in rapporto alle dichiarazioni presentate;
 - o il numero dei provvedimenti di revoca di benefici a seguito di false dichiarazioni accertate;
 - o il numero di esclusioni dai procedimenti a seguito di false dichiarazioni accertate;
 - o il numero delle richieste pervenute da altre pubbliche amministrazioni o gestori ed esercenti di pubblici servizi.
2. Lo stesso Direttore provvede alla pubblicazione sul sito istituzionale degli esiti dei controlli effettuati.

CAPO III
DISCIPLINA DEI PROVVEDIMENTI ATTRIBUTIVI
DI VANTAGGI ECONOMICI

Art. 15
Finalità

1. Il presente Capo disciplina, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12 della Legge n. 241/1990, i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere (indicati di seguito con il termine "contributi") a favore di soggetti pubblici e privati, per attività inerenti ai compiti istituzionali dell'Ente.

Art. 16
Ambito oggettivo

1. L'ACI può concedere contributi per realizzare attività o iniziative coerenti con le finalità istituzionali dell'Ente, nell'ambito dei settori di seguito indicati:
 - a) educazione e sicurezza stradale;
 - b) mobilità e ambiente;
 - c) promozione e sviluppo del turismo automobilistico interno ed internazionale;
 - d) cultura dell'auto in linea con i principi della tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile, della sicurezza e della valorizzazione del territorio;
 - e) collezionismo storico automobilistico;
 - f) tutela degli automobilisti;
 - g) tutela e sviluppo dell'associazionismo;
 - h) attività sportiva automobilistica.
2. I contributi di cui alla lett. h) del precedente comma, oggetto di redistribuzione dei contributi riconosciuti dal CONI ad ACI in qualità di Federazione Sportiva Nazionale per l'Automobilismo sportivo, sono vincolati per destinazione ed erogati dall'Ente secondo modalità e criteri disciplinati con apposito regolamento approvato dalla Giunta Sportiva in linea con i principi dettati dal presente Regolamento.
3. L'ACI eroga contributi nel rispetto dei criteri e dei principi del presente Regolamento, in applicazione di specifiche disposizioni di legge e ai sensi della Contrattazione Collettiva Nazionale del comparto degli Enti pubblici non economici.
4. L'ACI può infine concedere, secondo modalità e criteri definiti nella delibera di assegnazione, contributi in presenza di calamità naturali per far fronte ai danni subiti da Automobile Club in considerazione del vincolo federativo che associa gli stessi.

Art. 17
Ambito soggettivo


1. Nell'ambito dei settori di cui all'articolo 16, comma 1, del presente Regolamento, l'Ente può concedere contributi ai seguenti soggetti:
 - a) Automobile Club nel quadro del vincolo federativo, per i presupposti ed i fini istituzionali della federazione;
 - b) enti e associazioni pubbliche o private, riconosciute o non riconosciute, senza scopo di lucro che svolgono attività di studio e ricerca finalizzata alla conservazione ed allo sviluppo delle conoscenze culturali e scientifiche sull'automobilismo, in cui l'Ente partecipi per il rilievo dell'attività svolta dall'associazione medesima rispetto alle finalità istituzionali dell'ACI;
 - c) enti e soggetti privati, con o senza scopo di lucro, i quali svolgano attività o promuovano iniziative aventi rilevanza specifica per l'ACI, in coerenza con le finalità istituzionali dell'Ente;
 - d) società di diritto privato in controllo pubblico, per i presupposti ed i fini istituzionali della Federazione.
2. L'Ente non eroga contributi a soggetti che costituiscano articolazione di partiti politici o di organizzazioni sindacali.
3. Non possono beneficiare di contributi:
 - a) gli enti che, pur essendovi tenuti, non abbiano adottato il Piano Triennale Prevenzione della Corruzione (PTPC) di cui alla Legge n. 190/2012 ;
 - b) i soggetti e gli enti i cui organi di amministrazione siano nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, in applicazione delle previsioni dettate dall'articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006;
 - c) i soggetti e gli enti i cui organi di amministrazione non si siano adeguati alle previsioni dettate dal D.Lgs n. 39/2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi.

Art. 18
Richieste di contributo

1. L'Ente riconosce contributi:
 - a) per specifiche iniziative attivate per le finalità istituzionali nell'ambito dei settori di cui all'articolo 16, comma 1, del presente Regolamento;
 - b) per assicurare il funzionamento degli enti e associazioni pubbliche o private, riconosciute o non riconosciute di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b) del presente Regolamento, nei limiti delle disposizioni normative vigenti in materia.
2. Al fine del riconoscimento di un contributo di cui al precedente comma 1, lettera a), i soggetti interessati presentano istanza in cui devono essere indicati:
 - a) i riferimenti identificativi del soggetto richiedente il contributo;
 - b) la descrizione della iniziativa per la quale si richiede il contributo;
 - c) l'entità del contributo richiesto;
 - d) precedenti esperienze del soggetto richiedente nel settore di attività interessato dall'iniziativa.

Alla predetta istanza deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) relazione dettagliata della iniziativa per la quale si richiede il contributo (contenuto, tempi, finalità, soggetti coinvolti, pertinenza dell'iniziativa agli ambiti di cui all'articolo 16 del presente Regolamento, livello di visibilità dell'iniziativa, ritorno di immagine per l'Ente e consolidamento del marchio ACI);
 - b) piano economico previsionale dell'iniziativa comprensivo di proventi e costi, quest'ultimi inclusivi di IVA ove non detraibile;
 - c) statuto e/o atto costitutivo per i soggetti giuridici o curriculum per i soggetti fisici di cui all'articolo 17 comma 1, lett. b) del presente Regolamento;
 - d) dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con riferimento a:
 - o non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 17, comma 3 del presente Regolamento;
 - o essere in regola con gli obblighi contributivi (Dichiarazione Unica Regolarità Contributiva DURC);
 - o aver richiesto/non aver richiesto/aver ottenuto contributi ad altre Pubbliche Amministrazioni o Enti di diritto privato per lo svolgimento della medesima iniziativa;
 - o aver adottato, se destinatario delle disposizioni normative di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, i modelli di organizzazione di cui all'articolo 7 del predetto Decreto.
3. Al fine del riconoscimento di un contributo di cui al precedente comma 1, lettera b), i soggetti Interessati presentano istanza in cui devono essere indicati:
- a) i riferimenti identificativi del soggetto richiedente il contributo;
 - b) l'entità del contributo richiesto.
- Alla predetta istanza deve essere allegata la seguente documentazione:
- a) piano dettagliato delle attività che il soggetto prevede di espletare nell'esercizio di bilancio;
 - b) budget economico e finanziario asseverato dall'organo di controllo;
 - c) dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con riferimento a:
 - o non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 17, comma 3 del presente Regolamento;
 - o essere in regola con gli obblighi contributivi (Dichiarazione Unica Regolarità Contributiva DURC);
 - o aver richiesto/non aver richiesto/aver ottenuto contributi ad altre Pubbliche Amministrazioni o Enti di diritto privato per lo svolgimento della medesima attività;
 - o aver adottato, se destinatario delle disposizioni normative di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, i modelli di organizzazione di cui all'articolo 7 del predetto Decreto.
4. La domanda deve essere sottoscritta dal soggetto interessato al contributo o dal legale rappresentante o da un delegato di quest'ultimo, se persona giuridica, corredata di una copia del documento identificativo del richiedente. La domanda può essere presentata a mano presso la Sede Centrale ACI, a mezzo raccomandata o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).



Art. 19
Concessione e revoca del contributo

1. I contributi vengono concessi nei limiti del budget assegnato ai competenti Centri di Responsabilità e in coerenza con la pianificazione strategica dell'Ente:
 - a) con delibera del Presidente dell'Ente, salvo eventuale conferimento di apposita delega nei confronti del Dirigenti dei Centri di Responsabilità funzionalmente competenti, per contributi di importo massimo pari a euro 25.000,00;
 - b) con delibera del Comitato Esecutivo o del Consiglio Generale, in relazione ai rispettivi limiti di competenza per valore, per contributi di importo superiore a euro 25.000,00;
 - c) con delibera della Giunta Sportiva per contributi in ambito automobilistico sportivo.

2. La delibera di concessione dei contributi relativi alle richieste di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del presente Regolamento è adottata previa istruttoria svolta dai Centri di Responsabilità competenti per materia sulla base della documentazione prodotta. Ai fini della valutazione della richiesta si tiene conto dei seguenti parametri:
 - a) pertinenza dell'iniziativa ai settori di cui all'articolo 16, comma 2, del presente Regolamento;
 - b) capacità tecnico organizzativa del soggetto richiedente anche con riferimento all'adozione dei modelli di cui al D. Lgs. n. 231/2001;
 - c) precedenti esperienze del soggetto richiedente nel settore di attività interessato dall'iniziativa;
 - d) significatività dell'apporto che l'iniziativa, per la quale si chiede il contributo, è in grado di fornire al raggiungimento dei fini istituzionali;
 - e) livello di visibilità dell'iniziativa, ritorno di immagine per l'Ente e consolidamento del marchio ACI;
 - f) adeguatezza del piano economico previsionale dell'iniziativa rispetto alle attività da porre in essere.

3. La delibera di concessione dei contributi relativi alle richieste di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b) del presente Regolamento è adottata previa istruttoria svolta dai Centri di Responsabilità competenti per materia sulla base della documentazione prodotta. Ai fini della valutazione della richiesta si tiene conto dei seguenti parametri:
 - a) pertinenza del piano dettagliato delle attività che il soggetto prevede di espletare nell'esercizio di bilancio alle finalità di cui all'articolo 16 del presente Regolamento;
 - b) significatività dell'apporto che l'attività, per la quale si chiede il contributo, è in grado di fornire al raggiungimento dei fini istituzionali;
 - c) livello di visibilità dell'iniziativa e ritorno di immagine per l'Ente anche attraverso l'utilizzo del marchio ACI.

4. Ove vengano meno i presupposti che hanno determinato la concessione del contributo l'Ente potrà adottare un provvedimento di revoca prima della liquidazione del contributo. La revoca sarà disposta con delibera motivata, adottata dal medesimo soggetto che ha assunto il provvedimento di concessione.

Art. 20
Rendicontazione e controllo

1. Il soggetto beneficiario del contributo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del presente Regolamento è tenuto a realizzare l'iniziativa nei termini previsti ed a predisporre, a conclusione della medesima iniziativa, una relazione con l'illustrazione

dettagliata dell'attività svolta che trasmetterà al Centro di Responsabilità funzionalmente competente entro 30 giorni dalla conclusione della predetta attività.

In allegato alla predetta relazione il beneficiario dovrà produrre il conto economico dell'iniziativa con la relativa documentazione di dettaglio da cui risulti l'onere economico rimasto a carico del beneficiario. Per contributi superiori ad €. 20.000,00 il conto economico dell'iniziativa dovrà essere certificato dall'Organo di controllo, ove esistente o da un revisore.

2. Il Centro di Responsabilità funzionalmente competente, ricevuta la relazione ed i relativi allegati, ne valuta la coerenza e la conformità rispetto ai requisiti che hanno portato alla concessione del contributo, ai fini della liquidazione dello stesso.
In particolare la verifica deve accertare:
 - a) La completezza, la correttezza e la puntualità dell'esecuzione dell'iniziativa oggetto del contributo;
 - b) la conformità e l'inerenza dei costi sostenuti al piano economico previsionale.In sede di istruttoria, il Centro di Responsabilità funzionalmente competente può richiedere al beneficiario, entro un termine congruo avente natura perentoria, chiarimenti/integrazioni della documentazione prodotta, anche al fine di acquisire certificazione delle spese dichiarate. Ove il beneficiario non rispetti il termine perentorio fissato per l'invio della documentazione richiesta lo stesso decade dal diritto all'erogazione del contributo.
3. Il soggetto che ha deliberato o determinato il contributo può, su richiesta del beneficiario o di propria iniziativa a tutela del superiore interesse dell'Ente, prorogare il termine inizialmente previsto per la realizzazione dell'iniziativa, per un periodo comunque tale da non compromettere l'utilità della stessa rispetto al raggiungimento delle finalità istituzionali, fermo restando l'importo del contributo.
4. Su istruttoria del Centro di Responsabilità competente e con provvedimento motivato dell'Organo competente, il beneficiario decade dal diritto alla concessione e pertanto non si dà corso alla corresponsione del contributo nel caso in cui il beneficiario:
 - a) non realizzi l'iniziativa;
 - b) non integri la documentazione o non fornisca i chiarimenti richiesti entro il termine fissato;
 - c) non formuli richiesta di proroga adeguatamente motivata entro la scadenza del termine previsto per la realizzazione;
 - d) non produca la relazione di cui al comma 1 del presente articolo entro i termini dallo stesso fissati.
5. Il contributo viene ridotto proporzionalmente in relazione a:
 - a) parziale svolgimento della iniziativa, purché non risulti pregiudicato il raggiungimento delle finalità indicate nella richiesta;
 - b) parziale non conformità dell'iniziativa svolta rispetto a quella descritta nell'istanza.
6. Il contributo, in ogni caso, viene erogato nei limiti dell'importo deliberato fino all'ammontare del costo dell'iniziativa rimasto effettivamente a carico del beneficiario tenuto conto delle entrate derivanti dallo svolgimento dell'iniziativa stessa.
7. Il soggetto beneficiario del contributo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b) del presente Regolamento è tenuto ad inviare entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio consuntivo la seguente documentazione:
 - a) bilancio consuntivo approvato nei termini statuari dai competenti organi e corredato dal parere favorevole dell'Organo di controllo, ove esistente;

b) dettagliata relazione illustrativa sulle attività svolte nell'esercizio e sui risultati conseguiti rispetto alle previsioni del piano di attività sia nel suo complesso che nelle singole attività indicate.

Il Centro di Responsabilità funzionalmente competente, ricevuta la predetta documentazione ne valuta la coerenza e la conformità con i requisiti che hanno portato alla concessione del contributo, ai fini della liquidazione dello stesso.

Il contributo, in ogni caso, viene erogato nei limiti dell'importo deliberato fino all'ammontare del costo dell'attività rimasto a carico del beneficiario.

Art. 21

Liquidazione del contributo

1. Il Centro di Responsabilità funzionalmente competente procede, a conclusione dell'attività, alla liquidazione dei contributi concessi ai sensi dell'articolo 19 del presente Regolamento tenuto conto dell'esito delle verifiche effettuate ai sensi dell'articolo 20 del presente Regolamento.
2. Per contributi superiori a euro 5.000,00, su richiesta del beneficiario e previa produzione di una relazione sullo stato di attuazione dell'iniziativa e dei relativi costi sostenuti e rimasti a carico del beneficiario sino al momento della richiesta, sarà possibile una liquidazione parziale in corso d'opera pari ai costi sostenuti e, comunque, nel limite massimo del 50% dell'importo complessivo del contributo. Tali liquidazioni parziali saranno oggetto di conguaglio in sede di liquidazione finale ad esecuzione avvenuta, in relazione agli esiti della valutazione di cui all'articolo 20 del presente Regolamento.
3. Nel caso di contributi di cui all'articolo 18, comma 1, del presente Regolamento, il contributo potrà essere liquidato secondo le seguenti modalità:
 - a) primo rateo all'atto della concessione del contributo;
 - b) secondo rateo all'atto della rendicontazione semestrale sulle attività svolte;
 - c) terzo rateo all'atto della verifica della documentazione conclusiva di cui all'articolo 20, comma 7, del presente Regolamento.
4. Il pagamento è pubblicato sul sito ACI, nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dalla normativa sulla trasparenza.

Art. 22

Rinnovo del contributo

1. E' esclusa ogni possibilità di rinnovo automatico del contributo.



